

REGOLAMENTO GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE

VISTI gli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione della Repubblica italiana;

VISTA la Legge 517/77, *“Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico”*;

VISTA la Legge n. 104/1992 e ss. mm. e ii., *“Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;

VISTA la Legge n. 59/97, *“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”*;

VISTO il D.P.R. n. 275/99, *“Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”*;

VISTA la *“Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (I.C.F.) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità”*, approvata con risoluzione dell'Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001;

VISTA la legge n. 170/2010, *“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”*;

VISTO il Decreto Ministeriale del MIUR n. 5669/2011, *“Decreto attuativo della legge n. 170/2010”*;

VISTE le *“Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”* allegate al D.M. del MIUR n. 5669/2011;

VISTA la Circolare del MIUR n. 3573 del 26/05/2011, *“Diagnosi alunni con DSA precedente all'entrata in vigore della Legge 8 ottobre 2010 n. 170 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”*;

VISTA la Direttiva del MIUR del 27/12/2012, *“Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”*;

VISTA la Circolare del MIUR n. 8 dell'08/03/2013, *“Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”*;

VISTA la Circolare del MIUR n. 2563 del 22/11/2013, *“Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali – chiarimenti”*;

VISTO il Decreto Legislativo n. 66 del 13/04/2017 *“Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”*;

VISTO il Decreto Legislativo n. 96/2019 *“Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”*;

è costituito il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione d'Istituto, di seguito denominato G.L.I.

Art. 1 – Finalità

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione si costituisce a livello di istituto, al fine di attuare iniziative didattico-formative volte a potenziare e migliorare la cultura dell’inclusione, per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali (Dir. Min. 27.12.2012) ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI (art. 9 D.Lgs. 66/2017).

Art. 2 – Istituzione e Composizione

Il G.L.I. dell’I.C. “E. Fermi” di Cavaria con Premezzo (VA) è istituito in conformità della C.M. n. 8 del 06 Marzo 2013 e alla precedente Legge n. 104/1992, art. 15, c. 2 riguardo il Gruppo di Lavoro per l’Handicap, come modificato dall’art. 8 del Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96 *Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»*

Il G.L.I. di Istituto è costituito da:

- il Dirigente Scolastico, o persona delegata dal medesimo, che lo presiede;
- i docenti specializzati per le attività di sostegno degli alunni con disabilità certificata ***indicati dal Collegio dei Docenti;**
- due docenti curriculari indicati dal Collegio dei docenti;
- tre rappresentanti dei genitori (uno per ogni ordine di scuola) individuati ***all’interno del Consiglio di Istituto;**
- un rappresentante del personale ATA individuato dal Consiglio di Istituto;
- uno o più specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica, in attesa di nomina dell’ente competente.

Art. 3 – Convocazione e riunioni

Le riunioni del G.L.I. sono convocate e presiedute dal Dirigente Scolastico o da un docente espressamente delegato. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei membri più uno, compreso il presidente.

Possono essere invitati a partecipare esperti esterni o persone che al di fuori dell’istituto si occupano degli alunni con disabilità.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti e di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.

Il G.L.I. si può riunire in:

- a) seduta plenaria, con la partecipazione di tutti i componenti;

* **Modifiche apportate dal Consiglio di Istituto in data 28 gennaio 2020 con delibera n°72**

- b) seduta ristretta, con la presenza del personale scolastico e, eventualmente, di esperti (specialisti o rappresentanti di altre istituzioni);
- c) seduta dedicata, su proposta del referente del G.L.H.-Operativo o del coordinatore del Consiglio di Classe, con la partecipazione degli operatori che si occupano in particolare di un alunno.

Art. 4 – Competenze del G.L.I.

Il G.L.I. svolge le seguenti funzioni, ad esso attribuite dalla C.M. n. 8 del 06 marzo 2013 e dalla precedente Legge n. 104/1992, art. 15, c. 2 riguardo il Gruppo di Lavoro per l'Handicap, come modificato dall'art. 8 del Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96:

- rilevazione dei B.E.S. presenti nella scuola;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione;
- focus/confronto su casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli G.L.H. Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell'art. 1, c. 605, lettera b, della Legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del Piano Educativo Individualizzato, come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122;
- supporto al Collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'Inclusione da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno, discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR);
- adattamenti al suddetto Piano, in base alle risorse assegnate, nel mese di Settembre;
- supporto ai docenti contitolari e ai consigli di classe nell'attuazione dei PEI;
- interfaccia della rete dei Centri Territoriali di Supporto e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.).

Inoltre, il G.L.I. si occupa di:

- formulare proposte su questioni di carattere organizzativo attinenti ad alunni con handicap o Disturbi Specifico d'Apprendimento o B.E.S.;
- proporre l'acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati agli alunni con handicap o D.S.A. o B.E.S. o ai docenti che se ne occupano;
- definire i criteri generali per la redazione del P.E.I. e del Piano Didattico Personalizzato e approntare la modulistica necessaria;
- formulare proposte per la formazione e l'aggiornamento dei docenti.

Art. 5 – Competenze del Referente G.L.I.

Il Referente G.L.I. si occupa di:

- convocare e presiedere le riunioni del G.L.I., se delegato dal Dirigente Scolastico;
- tenere i contatti con l’Agenzia di Tutela della Salute e con gli altri Enti esterni all’Istituto;
- curare la documentazione relativa agli alunni con handicap, garantendone la sicurezza, ai sensi del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali e sensibili dell’Istituto;
- proporre al Dirigente Scolastico l’orario degli Insegnanti di sostegno, sulla base dei P.E.I. degli alunni ed, eventualmente, delle richieste dei Consigli di Classe;
- partecipare agli incontri di verifica con gli operatori sanitari, personalmente o delegando il Coordinatore di classe;
- collaborare all’accoglienza dei docenti specializzati nelle attività di sostegno;
- curare, con l’ufficio di Segreteria, le comunicazioni dovute alle famiglie e/o all’Ufficio Scolastico Territoriale di competenza e/o agli Enti Locali;
- partecipare e promuovere convegni, mostre e manifestazioni riguardanti problematiche sulla disabilità, sui D.S.A. e sui B.E.S.;
- riportare al G.L.I. di Istituto richieste e/o problematiche emerse nei G.L.H. Operativi;
- coordinare l’attività del G.L.I. in generale.

Art. 6 – Competenze del Referente BES

Il Referente B.E.S. si occupa di:

- rilevare gli alunni con Bisogni Educativi Speciali presenti nella scuola (numero di alunni con D.S.A., B.E.S., tipologia dello svantaggio, classi coinvolte);
- informare sulle problematiche relative agli alunni B.E.S. e sulle procedure previste dalla normativa;
- organizzare l’attività di screening e somministrazione di questionari osservativi per l’individuazione precoce;
- verificare che i Consigli di ciascuna classe con alunno con B.E.S. abbiano redatto, entro la fine del mese di Novembre, il P.D.P.;
- verificare che le segnalazioni di D.S.A.-B.E.S. siano correttamente consegnate e protocollate dall’Istituto;
- curare la documentazione relativa agli alunni con D.S.A. - B.E.S, verificarne la regolarità e aggiornamenti dati informativi (generalità, patologie, necessità assistenziali e pedagogiche, ecc.), sostenendone la sicurezza ai sensi del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali e sensibili dell’Istituto;
- curare, in collaborazione con l’Ufficio di Segreteria, le comunicazioni dovute alle famiglie e/o all’Ufficio Scolastico Territoriale di competenza e/o agli Enti Locali.

Art. 7 – Competenze degli insegnanti specializzati

I docenti specializzati per le attività di sostegno devono:

- informare gli altri membri del Consiglio di Classe sulle problematiche relative all’alunno con disabilità e sulle procedure previste dalla normativa;

- redigere il P.E.I. in versione definitiva in collaborazione con il Consiglio di Classe;
- seguire l'attività educativa e didattica degli alunni con disabilità a loro affidati, secondo le indicazioni presenti nei relativi P.E.I.;
- relazionare sull'attività didattica svolta per gli alunni con disabilità e su qualsiasi problema che emerga rispetto all'inclusione scolastica;
- curare l'espletamento di tutti gli atti dovuti secondo le norme vigenti;
- tenere, in collaborazione con il Coordinatore di Classe, i contatti con la famiglia, l'A.T.S. e con gli altri Enti esterni all'istituto;
- partecipare agli incontri di verifica con gli operatori sanitari;
- espletare al meglio le attività didattiche e di integrazione affinché esse risultino efficaci e realmente inclusive.

Art. 8 – Competenze dei membri non docenti del G.L.I.

I membri non docenti del G.L.I., ivi compresi i rappresentanti dei servizi socio-sanitari membri e gli esperti del G.L.I., esprimono proposte relative all'assetto organizzativo dell'Istituto, in merito all'inclusione scolastica degli alunni con handicap o D.S.A. o B.E.S. e proposte di modifica al presente Regolamento.

Art. 9 – Competenze dei Consigli di Classe

I Consigli di Classe in cui sono presenti alunni con handicap devono:

- contribuire, in collaborazione con il docente specializzato, all'elaborazione del P.E.I. e del P.D.F.;
- discutere e approvare il percorso formativo più opportuno per l'alunno riguardo gli obiettivi, le metodologie didattiche e le modalità di verifica e valutazione;
- monitorare l'attività didattica svolta per gli alunni con disabilità e relazionare su qualsiasi problema che emerga rispetto all'inclusione scolastica;
- segnalare al Coordinatore di Classe, all'insegnante specializzato e al Referente di Istituto qualsiasi problema inerente l'attività formativa che coinvolga alunni con disabilità;
- essere informati delle procedure previste dalla normativa;
- espletare al meglio le attività didattiche e di integrazione, affinché esse risultino efficaci e realmente inclusive.

I Consigli di Classe in cui sono presenti alunni con B.E.S. diversi dalla disabilità devono:

- individuare le situazioni degli alunni che presentano un Bisogno Educativo Speciale, sia attraverso l'esame della documentazione presentata dalla famiglia sia sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico;
- discutere e approvare il percorso formativo più opportuno per l'alunno riguardo gli obiettivi, le metodologie didattiche e le modalità di verifica e valutazione;
- redigere il P.D.P, d'intesa con la famiglia, monitorare e verificare i percorsi individualizzati con le modalità e nei tempi previsti;
- fornire dati e informazioni al G.L.I. di Istituto nell'ambito di monitoraggi, progettazioni, ecc.;

- qualora ne ravvisi la necessità, chiedere la consulenza del G.L.I. di Istituto che si riunisce in seduta dedicata;
- espletare al meglio le attività didattiche e di integrazione affinché esse risultino efficaci e realmente inclusive.

Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio d'Istituto in data 28.01.2020, delibera n. 72, verbale n. 08.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Deborha Salvo

*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art.65 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*